

Direzione Tecnica
il Responsabile

DISPOSIZIONE N.° 215/2001 del 17 maggio 2001 "Attrezzature e caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri."

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 31 ottobre 2000, n. 138-T, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il punto 3.1)q del Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, avente per oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art.7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146);

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n. 424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Operativa Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie, DI/TC.CS.Norme 591/2001 del 07/ settembre 2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione della disposizione "Attrezzature e caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri"

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione


DELIBERA

Art.1

La presente disposizione "Attrezzature e caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri" definisce:

la presente disposizione è composta di n. 2 (due) pagine

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 32.980.972.121.000 i.v.
Iscr. n. 7817/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01098081000



- le caratteristiche dei mezzi di soccorso, utilizzati esclusivamente su rotaia, da impiegare per il ripristino della circolazione ferroviaria a seguito di inconvenienti e/o incidenti di servizio;
- le principali categorie di attrezzature in dotazione degli stessi.

Art.2 I mezzi di soccorso, di cui all'articolo 1, sono veicoli ferroviari regolarmente omologati, per i quali sono state effettuate tutte le verifiche di ammissibilità tecnica per consentire il loro accesso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Essi devono:

- essere strutturati in maniera tale da consentire una idonea capacità operativa per il recupero del materiale rotabile incidentato;
- essere regolarmente immatricolati nella banca dati del Gestore Infrastruttura;
- essere mantenuti secondo quanto previsto nei piani di manutenzione approvati dal Gestore Infrastruttura.

Art.3 Ciascun mezzo di soccorso deve essere fornito di particolari attrezzature con le quali deve essere possibile effettuare in tempi ridotti la generalità dei recuperi previsti.

Le principali attrezzature di equipaggiamento di cui i mezzi di soccorso devono essere dotati, in funzione delle rispettive specializzazioni, sono quelle relative alle seguenti categorie:

- attrezzature di sollevamento – traslazione - rotazione;
- attrezzature di produzione di energia elettrica – pneumatica - idraulica per l'alimentazione delle attrezzature ed utenze necessarie al funzionamento in ogni condizione;
- attrezzature ossipropaniche per tagli e riscaldi;
- attrezzature di supporto, utensileria varia e mezzi di segnalamento;
- attrezzature per collegamenti cassa - carrello dei rotabili;
- attrezzature di primo intervento di soccorso sanitario.

Tutte le attrezzature e le apparecchiature devono essere tenute in un corretto stato di funzionamento, conservazione e pulizia e devono rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.


Art.4 I mezzi di soccorso devono essere utilizzati da personale dotato di idonea specializzazione, mantenuta nel tempo con adeguate esercitazioni teoriche e pratiche.

Detto personale deve essere informato sui rischi in merito all'utilizzo delle apparecchiature, relativi alla circolazione ferroviaria ed all'attività da svolgere, secondo la legislazione vigente.

Roma, 17 SET 2001

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A
Il Responsabile della Direzione Tecnica

Michele Elia



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lit. €2.980.072.121.000 i.v.
Isc. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000

